



COMUNE DI MISANO ADRIATICO

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEA LEGISLATIVA (DAL) N.186 DEL 20.12.2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

NR. Progr. 68

Data 26/09/2019

Adunanza Seduta di PRIMA CONVOCAZIONE in data 26 SETTEMBRE 2019 alle ore 20:45.

Il Presidente ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 26 SETTEMBRE 2019 alle ore 20:45 in adunanza di PRIMA CONVOCAZIONE previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art.15 dello Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente	N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	PICCIONI FABRIZIO	X		10.	SIGNORINI LUCA	X	
2.	VALENTINI FILIPPO	X		11.	LAZZARI LAURA		X
3.	DOMINICI MARCO	X		12.	DAMIANI PAOLA	X	
4.	MALPASSI MARIA ELENA	X		13.	PONTIS VERONICA	X	
5.	FERRI GIUSEPPINA	X		14.	SENSOLI MARCO	X	
6.	BELPASSI ALEX	X		15.	CECCHETTO CLAUDIO		X
7.	TONINI MANUELA	X		16.	GUAGNELI LUIGI	X	
8.	BAROGI EMANUELE	X		17.	SAVORETTI SARA	X	
9.	BERARDI RAFFAELLA	X					

Partecipa alla seduta il vicesegretario: Dott. PASQUINI AGOSTINO.

Il Presidente del Consiglio Comunale, BAROGI EMANUELE, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle eventuali votazioni segrete, i Sigg. Consiglieri: Belpassi, Damiani, Pontis

Pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Settore URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:

FAVOREVOLE in data 19/09/2019

Geom. Rita Simoncelli

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 1 lettera n del DPCM 22/02/2013)

Il Responsabile del Settore FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere:

FAVOREVOLE in data 19/09/2019

Dott. Fabrizio Bernardi

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 1 lettera n del DPCM 22/02/2013)

Dal Primo Gennaio 2019 l'unico originale delle deliberazioni del Consiglio Comunale è il documento informatico sottoscritto digitalmente dal Segretario Comunale conservato nel programma gestionale.

**OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEA LEGISLATIVA (DAL)
N.186 DEL 20.12.2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. [30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia"](#));

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- 1) eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- 2) eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- 3) eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- 4) riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- 5) riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
- 6) eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- 7) eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- 8) eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- 9) eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- 10) eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;

- 11) eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- 12) costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);
- 13) quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- 14) modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- 15) modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomuto;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n.624 del 29.4.2019 recante "*Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione*";

RICHIAMATA altresì la delibera di Giunta regionale n.1433 del 2 settembre 2019 n.1433 ad oggetto: "*Correzione di errori materiali e miglioramenti testuali della deliberazione della Assemblea Legislativa del 20 dicembre 2018 n.186 (nuova disciplina del contributo di costruzione) e della delibera di Giunta regionale 29 aprile 2019 n.624 (Atto di coordinamento tecnico in merito allo schema di delibera comunale di recepimento della DAL n.186/2018)*";

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

A) in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di confermare le determinazioni della DAL n.186/2018, che ha attribuito al Comune di Misano Adriatico la **seconda Classe**;

B) in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità **di variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;

C) in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro "Area dell'insediamento all'aperto"** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di non apportare riduzioni della AI;

D) in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di non applicare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione;

E) in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di non apportare variazioni relative alle Frazioni;

F) in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative**), si ritiene di applicare la riduzione del **50% del valore unitario U2** al fine di favorire interventi in ambito socio-assistenziale, sanitario ed educativo;

G) in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.L. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di stabilire le riduzioni del **20% dei valori unitari di U1 ed U2** per favorire l'edilizia residenziale sociale e l'edilizia residenziale convenzionata;

H) in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), si ritiene di non applicare alcuna riduzione;

I) in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), si ritiene di non applicare alcuna riduzione;

L) in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di non applicare alcuna riduzione;

M) in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di non applicare ulteriori riduzioni;

N) in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;

O) in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;

P) inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di non introdurre ulteriori coefficienti;

Q) in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di non apportare variazioni relative alle Frazioni;

R) in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato** se finalizzati alla realizzazione di **strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene di prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale in quanto determinerebbero variante al PRG e quindi deve essere applicato l'art.16, comma 4, lettera d-ter) del DPR 380/2001;

S) in merito al **punto 5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere si definisce il costo medio della camera **pari ad €52,00** calcolato valutando il

prezzo medio (nella stagione estiva 2019) di una camera doppia in hotel a 3 stelle (che sono circa il 75% delle strutture alberghiere in questo Comune) valutando il solo pernottamento in 46 strutture su 68 totali (si veda apposita relazione di stima agli atti dell'ufficio); si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;

T) in merito al **punto 5.2.1.** (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di **ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC** secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, **nel caso in cui il valore "A" medio del Comune superi i 1.050,00 euro** (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di stabilire le seguenti percentuali di riduzione dei valori "A" (nell'osservanza della percentuale massima indicata nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018):

Fascia	Intervallo dei valori "A"	Percentuale massima di riduzione comunale del valore "A"	Valore A minimo
1	da € 1.050,00 a € 1.400,00	20%	€ 1.050,00
2	da € 1.400,00 a € 1.750,00	25%	€ 1.400,00
3	da € 1.750,00 a € 2.100,00	30%	€ 1.750,00
4	superiore di € 2.100,00	35%	€ 2.100,00

per le ragioni di seguito indicate: valutato che il valore medio dei valori OMI relativi al Comune di Misano Adriatico (per tutte le tipologie residenziali) è pari ad €3.187,50 (stato conservativo "ottimo") e ciò determina un valore "A-medio" pari a €1.514,06 (media "ottimo" x 0,475) quindi maggiore di oltre il 50% del valore minimo fissato dalla Regione (pari ad €1.050,00) e ben superiore al costo di costruzione unitario riferito all'anno 2018 (€652,19) si ritiene di applicare le riduzioni previste dalla Regione;

U) In merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di non modificare la percentuale del 10% fissata dalla DAL n.186/2018;

V) in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;

W) in merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.** (relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione**), valutato che il contributo di costruzione è corrisposto al Comune prima del ritiro del *permesso di costruire* (PdC) ovvero contestualmente alla presentazione della *segnalazione certificata di inizio lavori* (SCIA) o della *comunicazione di inizio lavori asseverata* (CILA) ovvero prima dell'inizio dei lavori in caso di SCIA e di CILA con inizio lavori differito, si ritiene di ammettere, in corso d'opera, la corresponsione di una quota pari **al 50%** del contributo di costruzione dovuto stabilendo che, in tal caso venga, presentata fideiussione bancaria o assicurativa con importo maggiorato del 20% rispetto quello da garantire;

Z) si stabilisce altresì che, al fine di mantenere le modalità oggi in uso, il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:

- il 50% degli oneri di urbanizzazione entro sei mesi dalla data del rilascio del titolo edilizio;

- il 50% della quota di costo di costruzione entro tre anni dal rilascio e comunque entro 60 giorni dalla ultimazione dei lavori

DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

1) le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;

2) si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Consiglio Comunale **n.46 del 15.06.1998** ad oggetto: "*Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri U1 ed U2 – Aggiornamento tabelle parametriche – Recepimento*" e della deliberazione consiliare **n.92 del '3.12.1999** in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto "*Modifica procedura relativa a calcolo costo di costruzione – delibera C.R. n.1108 del 29.3.1999 e G.R. n.522 del 20.4.1999 – Recepimento*" e ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali.

RITENUTO di assumere, ai fini della applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, il territorio urbanizzato definito dal PUG assunto dalla Giunta Comunale con delibera n.51 del 28.3.2019 e, in attuazione di quanto previsto al punto 6.3.2 ed al punto 7 della DAL n.186/2018, applicare la stessa modalità di calcolo del contributo di costruzione previsto nella presente deliberazione per gli interventi all'interno del territorio urbanizzato, anche agli ambiti della Camilluccia, delle Casette, dell'Arenile e ad ogni edificio con destinazione abitativa in tutto il territorio comunale (quale edificato sparso o discontinuo e relative aree di pertinenza e di completamento) ove vengano attuati interventi previsti nel PRG vigente;

RITENUTO infine di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 7 marzo 2012 che stabiliva i seguenti importi:

€.7.000,00 per posto auto – nella zona a mare della ferrovia.

€.5.300,00 per posto auto – nella zona costiera compresa tra la ferrovia e SS 16

€.2.650,00 per posto auto – nel restante territorio comunale;

€. 55,00 per la monetizzazione del verde.

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, hanno espresso il loro parere preventivo, mediante firma elettronica qualificata (art. 1 lettera n del DPCM 22/02/2013), apposta sul programma gestionale, nei termini meglio dettagliati sulla prima pagina del presente documento.:

- il responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile dei servizi finanziari per quanto concerne la regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 3 Guagneli, Pontis, Sensoli, astenuti n. 0 ,

DELIBERA

1) di recepire la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:

a) nell'allegato **Allegato 1**, recante **"Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione"** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) nell'allegato **Allegato 2**, recante **"Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento"**, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia delle proprie deliberazione di Consiglio Comunale:

a) n. 46 del 15.6.1998 "Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri U1 ed U2 – Aggiornamento tabelle parametriche – Recepimento";

b) n. 92 del 3.12.1999 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto *"Modifica procedura relativa a calcolo costo di costruzione – delibera C.R. n.1108 del 29.3.1999 e G.R. n.522 del 20.4.1999 – Recepimento"*

e ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali.

3) di dare atto che gli importi e le modalità di calcolo di cui alle delibere sopra citate, quindi la previgente disciplina del contributo di costruzione, verrà applicata ancora nei seguenti casi:

a) punto 6.3.5 della DAL 186-2018 – alle domande di PdC, SCIA, CILA e variante essenziali presentate entro il 30 settembre 2019;

b) punto 6.3.4 della DAL 186-2018 – per gli strumenti attuativi, comunque denominati, approvati e convenzionati prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione, fino al termine di validità della convenzione vigente (generalmente 10 anni se non diversamente specificato e fatte salve proroghe di legge);

4) di assumere, ai fini della applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, il territorio urbanizzato definito dal PUG assunto dalla Giunta Comunale con delibera n.51 del 28.3.2019 e, in attuazione di quanto previsto al punto 6.3.2 ed al punto 7 della DAL n.186/2018, applicare la stessa modalità di calcolo del contributo di costruzione previsto nella presente deliberazione per gli interventi all'interno del territorio urbanizzato anche agli ambiti della Camilluccia, delle Casette, dell'Arenile ed a ogni edificio con destinazione abitativa in tutto il territorio comunale (quale edificato sparso o discontinuo e relative aree di pertinenza e di completamento) ove vengano attuati interventi previsti nel PRG vigente;

5) di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 7 marzo 2012 i cui importi sono riportati in narrativa;

6) di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

7) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);

8) di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;

9) di dare atto che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al sopra riportato punto 7;

Infine, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 3 Guagneli, Pontis, Sensoli, astenuti n. 0 ,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 68 DEL 26/09/2019

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il verbale della seduta del Consiglio Comunale in cui è stata assunta la presente deliberazione, debitamente firmato dal Presidente del Consiglio Comunale e dal sottoscritto Segretario Comunale è stato archiviato agli atti dell'amministrazione comunale.

Il file originale su cui viene iscritta la presente deliberazione, generato in data odierna dal programma gestionale dei provvedimenti deliberativi di questo ente, viene sottoscritto digitalmente dal Segretario Comunale che ne dispone:

- **la pubblicazione all'albo pretorio** online di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n. 69. Qualora non sia stata votata l'immediata esecutività, la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo 10 giorni dal primo giorno di pubblicazione a mente dell'art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- **la pubblicazione nel gestionale on-line** alla libera consultazione di ogni cittadino, mediante apposito link sul sito istituzionale e nell'apposita sezione di amministrazione trasparente
- **la conservazione** nel programma gestionale e successivo versamento in conservazione sostitutiva,

Li, 30 settembre 2019

Il Vicesegretario Comunale

Agostino Pasquini
(Firmato digitalmente)